

FONDO LEGGE 41/97 EMILIA ROMAGNA

Il prodotto consiste nella prestazione di garanzia a condizioni agevolate grazie all'utilizzo dei fondi concessi annualmente dalla Regione Emilia Romagna ai confidi richiedenti a valere sulla Legge Regionale 41/97 per la costituzione di un fondo rischi per agevolare la concessione di garanzie (Art. 6) e per la concessione alle imprese di contributi per l'abbattimento degli interessi (Art. 7).

Normativa di riferimento:

- Legge regionale 41/97
- la delibera di Giunta regionale n. 817 del 01/06/2018 avente ad oggetto "PROGRAMMA PLURIENNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE CREDITIZIA DI CUI AGLI ARTT. 6 E 7 DELLA L.R. 41/97 E SS.MM.II.. "
- Dgr 817/2018 Bando rivisitato 2019 MODIFICHE ALLA DGR 817/2018 "PROGRAMMA PLURIENNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE CREDITIZIA DI CUI AGLI ARTT. 6 E 7 DELLA L.R. 41/97 E SS.MM.II." APPROVAZIONE TESTO COORDINATO.
- DGR n. 258 del 30/03/2020 che sostituisce i precedenti criteri approvati con Dgr 817/2018.
- DGR 702 del 22/6/2020 criteri per l'applicazione della L.R. n. 1/2020 Art 1 Criteri per l'applicazione della legge regionale n. 1/2020, art. 1 "Misure a favore della liquidità delle piccole e medie imprese del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande, dei servizi e del turismo": abbattimento dei costi per l'accesso al credito finalizzato alla ripresa del sistema produttivo, in seguito all'emergenza COVID-19
- Delibere annualità non concluse:
 - Delibera Num. 1788 del 28/10/2019 L.R. N. 41/97 - APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DI RIPARTIZIONE E CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE COOPERATIVE DI GARANZIA E CONSORZI FIDI ANNO 2019, IN ATTUAZIONE DELLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 817/2018.
 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Num. 18327 del 21/10/2020 L.R. N. 41/97 - APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DI RIPARTIZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE COOPERATIVE DI GARANZIA E CONSORZI FIDI ANNO 2020, IN ATTUAZIONE DELLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 258/2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

CARATTERISTICHE FONDO L.41/97 – FONDO RISCHI

COSTITUZIONE DEL FONDO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In attuazione dell'art. 3, comma 1, della L.R. 41/97 ss.mm.ii si concorre allo sviluppo di cooperative di garanzia e di consorzi fidi a livello locale, provinciale e regionale mediante: la concessione di contributi destinati alla formazione o alla integrazione dei fondi rischi al fine di fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 41/97; ▪ Annualmente il Confidi presenta domanda dei contributi per la costituzione del Fondo Rischi
OBIETTIVO DELLO STRUMENTO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Misura ha l'obiettivo di rendere più agevole l'accesso al credito per le mPmi emiliano-romagnole mediante un intervento di integrazione del Fondo Rischi del Confidi che consenta il rilascio di nuove garanzie in favore delle mPMI aventi sede operativa sul territorio regionale e che non versino in situazione di difficoltà ai sensi della normativa comunitaria applicabile. Le citate garanzie sono assistite nelle prime perdite, dal fondo rischi regionale.
RAPPORTO DI GEARING	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Confidi entro 2 anni dalla autorizzazione all'imputazione delle risorse a Fondo Rischi deve sviluppare un volume di attività che rappresenti un rischio pari a minimo 2 volte il volume di risorse finanziarie di cui è stata autorizzata l'imputazione a Fondo Rischi.
TERMINI DI UTILIZZO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le garanzie a valere sullo specifico Fondo Rischi devono essere deliberate alle imprese beneficiarie entro 24 mesi dall'attribuzione dei fondi.
MODALITÀ DI EROGAZIONE CONTO GARANZIA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il contributo è concesso dal confidi previa istruttoria, con provvedimento del proprio organo deliberante . ▪ Ai sensi della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla GUCE serie C 71 dell'11 marzo 2000 l'aiuto deve considerarsi concesso al momento in cui viene prestata la garanzia (delibera)

<p>SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Imprese operanti nel settore del commercio e dei servizi con le caratteristiche indicate di seguito ▪ Le imprese devono possedere, alla data di presentazione della richiesta di agevolazione, i seguenti requisiti: <ol style="list-style-type: none"> 1. avere sede operativa (unità locale) oggetto di intervento in Emilia-Romagna, risultante da relativa visura camerale; 2. avere, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della L.R. 41/97, un numero di addetti non superiore a 40 e le ulteriori caratteristiche di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e all'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014; 3. essere regolarmente costituite ed iscritte e attive nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente; 4. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 5. esercitare un'attività economica identificata come prevalente, come risulta dalla visura camerale, rientrante nei settori commercio, somministrazione di alimenti e bevande e servizi (Settori ATECO appartenenti alle sezioni: G, H, I, L, J, K, M, N, P, Q, R, S). Non si possono prendere in considerazione le attività specificatamente ricomprese nelle agevolazioni previste dalla L.R. 40/02. 6. assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni (Codice antimafia) nei confronti dei soggetti previsti, a seconda della tipologia dell'impresa richiedente, all'art. 85 del medesimo decreto; 7. Le imprese che ricevono agevolazione dal presente provvedimento non possono ricevere agevolazioni sullo stesso finanziamento anche dalla L.R. 40/02; ▪ Il possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato dall'impresa richiedente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e verificato (ad eccezione del requisito di cui al numero 6) dalle cooperative di garanzia e consorzi fidi, nel rispetto di quanto previsto alla lettera e) del paragrafo 7. ▪ La verifica del possesso del requisito di cui al numero 6) avverrà tramite l'Amministrazione regionale, a seguito della trasmissione, da parte delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi, dei dati relativi ai soggetti previsti all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, con riferimento alle imprese del campione soggetto a controllo. ▪ L'esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui sopra, comporta la decadenza e la conseguente revoca dell'agevolazione da parte della cooperativa di garanzia o del consorzio fidi. ▪ Tra tutte le domande presentate ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal presente programma, le cooperative e i consorzi potranno considerare prioritarie quelle relative a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ interventi inseriti nell'ambito di un Progetto di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all'art. 8 della L.R. 14/99; ▪ imprese di nuova costituzione; ▪ realizzazione di esercizi che svolgono congiuntamente all'attività commerciale altri servizi di particolare interesse per la collettività, in Comune e nelle frazioni con meno di 3000 abitanti; ▪ riqualificazione e ammodernamento delle strutture distributive dei centri storici e delle aree urbane a vocazione commerciale; ▪ riqualificazione e ammodernamento delle strutture distributive nelle aree montane e rurali; ▪ imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile; ▪ imprese localizzate nelle aree in cui sono presenti cantieri per la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza almeno regionale.
<p>% GARANZIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ massimo 80% del finanziamento (generalmente 30-50%)
<p>FINANZIAMENTI AMMISSIBILI PER IL CONTRIBUTO IN CONTO GARANZIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sono ammessi i Finanziamenti a medio lungo termine di durata non inferiore a 18 mesi in ogni caso destinati a sostenere investimenti, ristrutturazioni del credito e liquidità. ▪ L'importo della garanzia non può superare l'80% del totale del finanziamento
<p>DURATA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In base alle convenzioni con le banche, e comunque non inferiore a 18 mesi
<p>FORME TECNICHE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finanziamenti a medio lungo termine chirografari o ipotecari
<p>REGIME DI AIUTI E CUMULABILITA'</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regime de minimis. ▪ L'agevolazione sotto forma di garanzia, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata, a cura del soggetto gestore secondo i criteri di cui alla "Lettera del 06/07/2010 di accoglimento dell'Aiuto di stato 182/2010", di cui al link: https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Aiuto_di_Stato_182_2010.pdf. In particolare,

	<p>l'ESL sarà calcolato quale differenza tra costo di mercato e costo a carico del beneficiario finale attualizzata, utilizzando il tasso per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese, stabilito con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico</p> <ul style="list-style-type: none"> La garanzia è concessa, per operazioni finanziarie non inferiori ai 18 mesi, nel rispetto di quanto previsto al comma 6 dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 per un importo non eccedente l'80% del prestito sotteso e fino ad un importo massimo garantito di € 1.500.000,00 (o € 750.000,00 per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di cinque anni o un importo garantito di € 750.000,00 (o € 375.000,00 per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di dieci anni.
BANCHE EROGATRICI	<ul style="list-style-type: none"> Banche convenzionate dal Confidi per il prodotto
DISTRIBUZIONE	<ul style="list-style-type: none"> Rete diretta (anche a distanza) Soggetti terzi convenzionati
CARATTERISTICHE DEL FONDO L.41/97 – CONTRIBUTI CONTO INTERESSI	
COSTITUZIONE DEL FONDO	<ul style="list-style-type: none"> In attuazione dell'art. 3, comma 1, della L.R. 41/97 ss.mm.ii si concorre allo sviluppo di cooperative di garanzia e di consorzi fidi a livello locale, provinciale e regionale mediante il conferimento di contributi finalizzati alla concessione da parte dei medesimi, di contributi in conto interessi attualizzati riguardanti i finanziamenti assistiti dalle garanzie di cui alla lett. a), ai sensi dell'art. 7 della L.R. 41/97. Annualmente il Confidi presenta domanda di contributi per la costituzione del Conto Interessi
OBIETTIVO DELLO STRUMENTO	<ul style="list-style-type: none"> La Misura ha l'obiettivo di rendere più agevole l'accesso al credito per le mPmi emiliano-romagnole mediante un intervento di abbattimento sul tasso di interesse applicato dal sistema bancario
TERMINI DI UTILIZZO	<ul style="list-style-type: none"> I contributi devono essere concessi alle imprese beneficiarie entro 24 mesi dall'attribuzione dei fondi.
MODALITÀ DI EROGAZIONE CONTO INTERESSI	<ul style="list-style-type: none"> La assegnazione del contributo in conto interessi avviene successivamente alla delibera di garanzia e alla domanda di contributo, a fronte della rendicontazione delle spese sostenute. I contributi in conto interessi si considerano concessi ai soci o associati operanti nel settore del turismo nel momento della formalizzazione dell'assegnazione. L'erogazione dell'agevolazione da parte dei Confidi avverrà subordinatamente alla liquidazione da parte della Regione al Confidi degli importi di contributo ammessi e rendicontate. I contributi dovranno essere assegnati con atti formali. Il contributo in conto interessi è concesso alle imprese richiedenti in forma attualizzata. Il tasso di attualizzazione è quello della Unione Europea Al netto del contributo, il tasso di interesse sul finanziamento a carico del beneficiario non potrà essere inferiore all'1%.
SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI	<ul style="list-style-type: none"> Sono ammissibili i soggetti beneficiari delle garanzie assistite dal Fondo Rischi L.41/1997
FINANZIAMENTI AMMISSIBILI PER IL CONTRIBUTO IN ABBATTIMENTO INTERESSI	<p>Finanziamenti per realizzazione di opere ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna:</p> <ul style="list-style-type: none"> I contributi concessi ai Confidi sono destinati a soci e consorziati dei settori commercio e servizi per la realizzazione di interventi che anche disgiuntamente prevedano l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti / da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa, l'avviamento e l'acquisizione delle relative aree; l'acquisizione, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature, compresi gli investimenti immateriali, degli impianti e degli arredi necessari per l'esercizio e l'attività di impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno od interno. Nella spesa complessiva ammissibile al finanziamento agevolato può essere inclusa una quota dedicata alla formazione di scorte necessarie alla realizzazione dei programmi di investimenti o di liquidità finalizzata alla gestione finanziaria dell'attività entro il limite massimo del trenta per cento del totale degli investimenti Nella spesa complessiva ammissibile al finanziamento agevolato possono essere compresi anche gli investimenti effettuati nell'anno solare antecedente il termine per la presentazione della domanda da parte del Confidi.

<p>MASSIMALI CONTO INTERESSI</p>	<p>La normativa regionale prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La Giunta Regionale definisce periodicamente l'abbattimento applicabile al tasso di interesse risultante dalla convenzione Detto contributo non può superare 5 punti %, su riferimento annuale, del tasso di interesse del finanziamento, indipendentemente dalla forma tecnica adottata. ▪ Per quanto riguarda le imprese operanti nei territori della montagna, la misura del contributo può essere elevata fino ad un massimo di 7 punti % del tasso di interesse relativo al finanziamento. ▪ Qualora i prestiti siano assistiti dalla concessione di finanziamenti in conto interessi da parte di altri enti o istituti, la misura del contributo viene proporzionalmente ridotta in modo che gli interventi non superino globalmente i limiti sopra fissati. <p>In merito all'abbattimento, sono applicate dal Confidi le seguenti condizioni: 1,5 punti di abbattimento su un importo massimo di 150.000 € per una durata massima di 5 anni</p> <p>Al netto del contributo, il tasso di interesse sul finanziamento a carico del beneficiario non potrà essere inferiore all'1%.</p>
<p>REVOCA DEL CONTRIBUTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In caso di estinzione anticipata del finanziamento l'impresa è tenuta a restituire l'importo del contributo ricevuto proporzionalmente alla durata effettiva del finanziamento
<p>REGIME DI AIUTI E CUMULABILITA'</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regime de minimis. ▪ L'agevolazione sotto forma di tasso di interesse sul finanziamento, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata, a cura del soggetto gestore secondo i criteri di cui alla "Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C14/02". In particolare, l'ESL sarà calcolato quale differenza tra costo di mercato e costo a carico del beneficiario finale attualizzata utilizzando il tasso per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese, stabilito con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Il contributo il conto interessi corrisponde all'importo totale dell'abbattimento del tasso di interesse applicato. Qualora i prestiti siano assistiti dalla concessione di finanziamenti in conto interessi da parte di altri enti o istituti, la misura del contributo viene proporzionalmente ridotta in modo che gli interventi non superino globalmente i limiti indicati alla voce "massimali conto interessi".

CARATTERISTICHE DEL FONDO L.41/97 – CONTRIBUTI CONTO INTERESSI – ESTENSIONE DGR 702/2020

Ai sensi della DGR 702/2020, i confidi gestori dei contributi L.40/2002 e L. 41/1997 (ANNUALITA' 2019 E 2020) possono estendere i contributi concessi ai sensi della normativa di riferimento anche a finanziamenti alle imprese destinati al reintegro delle scorte ed al finanziamento del capitale circolante. Assegnano i contributi in conto interessi attualizzati e per l'abbattimento dei costi della garanzia a favore delle imprese con le caratteristiche riportate in tabella.





I confidi assegnano i contributi in conto interessi attualizzati e per l'abbattimento dei costi della garanzia a favore delle imprese con le caratteristiche riportate di seguito:

<p>COSTITUZIONE DEL FONDO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ai sensi della DGR 702/2020 i contributi conto interessi L. 41/1997 (ANNUALITA' 2019 E 2020) possono essere impiegati anche nei termini descritti di seguito.
<p>OBIETTIVO DELLO STRUMENTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La DGR estende le finalità dei finanziamenti ammissibili al fine di supportare le imprese a fronte dell'emergenza COVID-19
<p>TERMINI DI UTILIZZO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ I contributi devono essere concessi alle imprese beneficiarie entro 24 mesi dall'attribuzione dei fondi.
<p>MODALITÀ DI EROGAZIONE CONTO INTERESSI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ I contributi in conto interessi si considerano concessi ai soci nel momento della formalizzazione dell'assegnazione. ▪ La assegnazione del contributo in conto interessi avviene contestualmente alla delibera di garanzia. ▪ I contributi dovranno essere assegnati con atti formali. ▪ L'erogazione dell'agevolazione alle imprese da parte dei Confidi avverrà subordinatamente alla liquidazione da parte della Regione al Confidi degli importi di contributo ammessi e rendicontati ▪ Il contributo in conto interessi è concesso alle imprese richiedenti in forma attualizzata. Il tasso di attualizzazione è quello della Unione Europea ▪ Il contributo non potrà superare il tasso di interesse passivo complessivo.
<p>SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sono ammissibili i soggetti beneficiari delle garanzie assistite dal Fondo Rischi L.41/1997
<p>FINANZIAMENTI AMMISSIBILI PER IL</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finanziamenti chirografari con le seguenti caratteristiche:

<p>CONTRIBUTO IN ABBATTIMENTO INTERESSI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Durata: fino ad un massimo 72 mesi comprensivi di massimo 24 mesi di preammortamento ▪ Finalità: reintegro delle scorte ed al finanziamento del capitale circolante ▪ Importo: importo massimo pari a <ul style="list-style-type: none"> - il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività - il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019. ▪ Percentuale garanzia: minimo 80%
<p>MASSIMALI CONTO INTERESSI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ rimborso totale o parziale del TAEG <u>relativo ai primi 3 anni di finanziamento</u>: fino ad un max del 5,5%, nel caso di assenza della riassicurazione del Fondo PMI; rimborso totale o parziale del TAEG fino ad un max del 4,5%, nel caso di riassicurazione del Fondo PMI. ▪ limite massimo del contributo in ogni caso pari a <u>15.000 euro</u>
<p>REGIME DI AIUTI E CUMULABILITA'</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regime de minimis. ▪ Le agevolazioni concesse alle PMI ai sensi della presente legge sono cumulabili anche con altre agevolazioni nei limiti previsti dai regolamenti (CE) n. 69/2001 e n. 70/2001, purché tale cumulo non determini un contributo complessivo superiore al 50 per cento della spesa ammessa a contributo. ▪ Le agevolazioni di cui alla presente legge sono inoltre cumulabili con ulteriori agevolazioni pubbliche che non siano qualificabili aiuti di stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE
<p>CONDIZIONI ECONOMICHE</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Fondo rischi può essere associato a tutti ai prodotti Garanzie Confidi Soci e Garanzia Altre Imprese erogati a imprese dell'Emilia Romagna ▪ La presenza del fondo rischi determina uno sconto del 20% sulle commissioni di garanzia rispetto alle condizioni previste da prodotto Garanzie Confidi Soci e Garanzia Altre Imprese ▪ Lo sconto è incrementato al 30% se associato a contributo 225/2020 / Unioncamere ER o DGR 702/2020 	
<p>ADEMPIMENTI CONNESSI</p>	
<p>RNA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le agevolazioni previste dalla legge 41/97 sono assoggettate alla registrazione dell'aiuto in RNA al momento della assegnazione della agevolazione (delibera di concessione garanzia per i contributi in conto garanzia e delibera di assegnazione x i contributi in conto interessi) e successivamente in relazione ad eventuali variazioni, a seguito di revoca, rinuncia, rideterminazione del contributo, parziale restituzione per estinzione anticipata del finanziamento etc ▪ I Confidi comunicano alle imprese l'importo, espresso in ESL, dell'agevolazione concessa: <ul style="list-style-type: none"> - in caso di agevolazione sotto forma di garanzia, l'agevolazione corrisponde all'intensità agevolativa della garanzia, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) calcolato secondo il metodo nazionale (foglio di calcolo in uso Area Crediti) - in caso di contributo in conto interessi, trattandosi di contributo attualizzato, l'importo da comunicare corrisponde al contributo attualizzato erogato dal Confidi all'impresa (calcolatori in dotazione al Confidi).
<p>Amministrazione trasparente</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pubblicazione degli "Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro" ai sensi dell'art. 26, c. 2, D. Lgs. 33/2013 ▪ Pubblicazione dell'"Elenco dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro" ai sensi dell'art. 27, c. 2, D. Lgs. 33/2013
<p>Altri obblighi del Confidi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le cooperative di garanzia e i consorzi fidi che beneficiano dei contributi regionali sono tenuti a: <ul style="list-style-type: none"> - svolgere le procedure necessarie alla compilazione del Registro Nazionale Aiuti, sia in fase di prima assegnazione alle imprese del contributo, sia relativamente alle eventuali variazioni, a seguito di revoca, rinuncia, rideterminazione del contributo, parziale restituzione per estinzione anticipata del finanziamento ecc; - rendicontare, nei termini previsti al successivo punto 11 del presente Programma, entro il termine di un mese dall'approvazione del bilancio, circa le modalità e le forme di utilizzo delle risorse concesse dalla Regione, mediante PEC, dei dati riguardanti le agevolazioni concesse

	<p>ai propri associati, sia sotto forma di garanzia che in conto interessi, utilizzando obbligatoriamente la modulistica reperibile sul sito regionale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - comunicare preventivamente, in caso di liquidazione, le cause di scioglimento alla Regione (art. 5, comma 5); - destinare prioritariamente all'incremento del fondo di garanzia finanziato gli interessi maturati - annualmente sulle somme assegnate dalla Regione (art. 6, comma 3); - procedere annualmente, sulla base delle concessioni effettuate, ai controlli sui requisiti dichiarati dalle imprese in sede di presentazione della domanda, su un campione pari al 5% dei beneficiari, individuati dalla Regione stessa, e dare riscontro alla Regione delle risultanze dei controlli effettuati nonché a trasmettere i dati relativi ai controlli previsti dal D.Lgs. 159/2011, con riferimento alle imprese del campione soggetto a controllo, per la verifica, da parte dell'Amministrazione regionale, del possesso del requisito di cui al numero 6) del paragrafo 10.
<p>Controlli e Revoche</p>	<p>La Regione si riserva la facoltà di svolgere in ogni momento, anche tramite incaricati esterni, tutti i controlli, anche a campione, secondo le modalità da essa definite e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti per la concessione dei contributi nonché la corretta utilizzazione degli stessi.</p> <p>I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire, agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte della Regione e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese finanziate.</p> <p>In caso di revoca dei contributi concessi con recupero di importi già erogati, il consorzio o la cooperativa di garanzia dovrà restituire, entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento da parte della Regione, tali somme maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione.</p>

Per maggiori informazioni: info@finpromoter.it

<p>Sede di Cesena - Via Giordano Bruno 118  + 39 334 7903623  + 39 345 3813667</p>	<p>Sede di Ferrara - Via Baruffaldi, 14/18  + 39 345 3813516</p>	<p>Sede di Modena - Via Begarelli, 31  + 39 345 3813516</p>
---	---	--